



CLIENTI DOMESTICI, mo
PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI CUI AL COMMA 2.3 LETTERA A), RELATIVAMENTE AI PUNTI DI PRELIEVO RIFERITI AD ALIMENTAZIONE DI APPLICAZIONI NELLA RESIDENZA
ANGRAFICA DEL CLIENTE
DOTATI DI STRUMENTO DI MISURA MONORARIO

SPESA PER MATERIA ENERGIA

Commercializzazione (PCV1) [€/punto di prelievo/mese]	Quota Fissa DISPBT [€/punto di prelievo/mese]	Sconto emissione formato elettronico [E/punto di prelievo/mese]	
3,62500	0,10260	-0,50000	

QUOTA ENERGIA

Prezzo dell'Energia (PE) [€/kWh]	Prezzo del Dispacciamento (PD) [€/kWh]
0.120320	0.017790

Quota Variabile DISPBT [€/kWh] 0,000000

Perequazione Energia (PPE) [€/kWh] 0,004450

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE

QUOTA FISSA τ1	QUOTA POTENZA τ2	QUOTA POTENZA UC6
[€/punto di prelievo/mese]	[€/kW/mese]	[€/kW/mese]
1,90000	2,09000	0,01660

QUOTA ENERGIA

QUOTA VARIABILE τ3	UC3	UC6
[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
0,011890	0,001560	

SPESA PER ONERI DI SISTEMA

QUOTA VARIABILE ASOS	QUOTA VARIABILE ARIM
[€/kWh]	[€/kWh]
0,029677	0,001645

IMPOSTE

SCAGLIONI	DI CONSUMO ANNUO [kWh]	IMPOSTA ERARIALE (^) [€/kWh]	IVA %
0	1800	0,000000	10
Oltre 1800		0,022700	10

Note:
Locrispettivi di trasporto sono definiti dalle delibere: ARERA 579/2024/RIEEL e 585/2024/RIEEL.
La componente di commercializzazione PCVI è stabilità dalla delibere ARERA 262/2024/RIEEL.
La componenti a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento PE e PD, la componente PPE, sono definite dalla delibera ARERA - 127-2025-R-eel, la componente DISPBT è definità dalla delibera ARERA 262/2024/RIEEL. Gil oneri e maggiorazioni di sistema:
componenti ASOS, componenti ARIM e la componente prequative to Ces Uce, di eccezione della componente UCI, è aggiornata dalle delibera ARERA - 131-2025-R-com. L'imposta erariale è quella prevista dalla legge n. 44 del 2604/2012 con decorrenza 01 giugno 2012.
(*) Se il consumo risulta superiore a 150 kWh/mese per le forniture fino a 1,5 kW, e superiore a 220 kWh/mese per le forniture con 3 kW, sul quantitativo di energia eccedente i suddetti limiti, viene progressivamente ridotta l'esenzione applicando la normale aliquota fino a un massimo di 150 kWh.